

pratica, si era realizzata una piccola confusione, che il TAR del Lazio ha fatto appunto rilevare il 9 giugno 1999, la quale aveva determinato il blocco dell'iter dei concorsi universitari e quindi di circa 1.900 concorsi banditi di recente e di tutte le votazioni.

Come ho già detto durante l'esame in Commissione, ritengo che questo provvedimento sia un atto dovuto e per tale motivo siamo stati tutti d'accordo, data anche l'urgenza, nel sostenere l'approvazione del testo. Desidero tuttavia fare alcune considerazioni sul decreto-legge e in genere sui problemi dell'università, anche perché il provvedimento in esame evidentemente inciderà anche su un altro progetto di legge, attualmente in discussione presso la Commissione cultura, l'atto Camera n. 5980 sull'istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari.

Tutti sanno che lo stato giuridico dei professori universitari è attualmente regolato in base al vecchio decreto n. 382, che li suddivide in tre fasce: professori ordinari, professori associati e ricercatori. Il decreto n. 382 del 1980 ha conferito a ciascuna di queste tre fasce precisi diritti e doveri.

Questo decreto cambia le cose in corso d'opera: pertanto, ci troveremo successivamente di fronte a qualche problema quando i concorsi saranno già stati espletati o quando ne dovremo bandire altri, soprattutto per quanto riguarda la categoria dei ricercatori.

Tutto ciò capita costantemente nell'ambiente universitario, perché non è mai stato definito, una volta per tutte — per colpa sia del Parlamento, sia del Governo —, lo stato giuridico della docenza universitaria. È su tale questione che il gruppo di forza Italia si batte da tempo (a tale proposito, so che alcuni deputati del gruppo di alleanza nazionale hanno presentato, pochi giorni fa, una proposta di legge in tal senso). Deve essere definito, una volta per tutte, lo stato giuridico della docenza universitaria, cercando di mettere ordine nei diversi tipi di docenza presenti nelle università: professori ordinari e

straordinari, associati confermati e non confermati, ricercatori confermati e non confermati, tecnici laureati, tecnici laureati mansionati, contrattisti, incaricati stabilizzati, assistenti ordinari. Si tratta di una marea di personale docente con mansioni, diritti e doveri spesso contrastanti fra loro che rendono confusa la gestione e l'autonomia universitaria. Spesso capita, infatti, che quando si devono definire i testi di legge, come è capitato per la legge n. 210 del 1998 sui concorsi universitari, si creano incongruenze che a noi sono sfuggite, ma che sono state rilevate dal TAR.

Non abbiamo voluto presentare alcun emendamento al fine di accelerare la conversione in legge del decreto-legge, ma annuncio che il mio gruppo presenterà un ordine del giorno in cui si invita il Governo a predisporre un disegno di legge volto a definire al più presto lo stato giuridico dei docenti universitari, stabilendo, con norme chiare e precise, i diritti e i doveri dell'intero corpo accademico: solo così potremo, una volta per tutte, evitare il continuo ricorso alla decretazione d'urgenza, come spesso accade per le questioni che riguardano le università.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Napoli. Ne ha facoltà.

ANGELA NAPOLI. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, sarò molto breve, ma credo sia necessario lasciare agli atti la posizione certamente favorevole, su un provvedimento di iniziativa governativa, assunta da una forza di opposizione quale alleanza nazionale.

La VII Commissione (Cultura) della Camera ha varato, nel 1998 — quindi, possiamo dire, appena qualche mese fa —, la legge n. 210 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo. Con questa legge, approvata all'unanimità e che personalmente ho ritenuto necessaria, sono state riordinate le procedure di accesso alla docenza universitaria, trasferendole, peraltro, dal livello nazionale alla competenza dei singoli atenei.

La stessa legge ha altresì provveduto a definire le commissioni giudicatrici, il relativo numero e la tipologia dei commissari. Il regolamento attuativo della citata legge n. 210 del 1998 ha confermato la tipologia dei professori da utilizzare nelle commissioni giudicatrici.

Il TAR del Lazio, con sentenza depositata il 9 giugno 1999, ha sospeso l'applicazione del citato regolamento attuativo della legge, nella parte in cui limita la partecipazione alle commissioni giudicatrici ai soli professori ordinari ed agli associati e ricercatori confermati, nonché di tutti i provvedimenti emanati dal Ministero dell'università per l'espletamento dei concorsi.

Naturalmente l'ordinanza del tribunale amministrativo ha bloccato le procedure di elezione dei componenti le commissioni giudicatrici. Questo non solo rischia di inficiare la bontà della nuova legge sulle norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo, ma — ed è ciò che è maggiormente grave — rischia anche di bloccare l'avvio delle procedure di composizione delle commissioni giudicatrici e quindi l'indizione dei concorsi nei singoli atenei italiani: il tutto a discapito della reale applicazione dell'autonomia universitaria e soprattutto pregiudicando quelle che sono le reali esigenze degli stessi atenei, il cui fine è assicurare una qualificata didattica agli studenti, a garanzia del loro conclamato diritto allo studio.

Pertanto il decreto-legge in esame, che conferma e trasforma in norma di rango primario la disposizione di analogo tenore contenuta nel regolamento attuativo della citata legge n. 210 del 1998, ci appare più che necessario ed urgente.

Concordiamo infine con il contenuto del comma 2 nel quale è previsto che le disposizioni si applicano anche alle procedure relative ai concorsi già avviati, attribuendo pertanto alla norma efficacia retroattiva.

Non possiamo anche noi non evidenziare le necessità che sono state sottolineate poc'anzi dall'onorevole Palumbo. Riteniamo che si dovrà arrivare al più

presto alla piena applicazione dell'autonomia universitaria e che si debba procedere alla rivisitazione dello stato giuridico di tutto il personale docente universitario.

Se la rivisitazione del suddetto stato giuridico fosse già stata posta in essere, non ci sarebbe stato bisogno di emanare tale provvedimento. So che questo è un argomento importante, ma anche estremamente delicato. Colgo l'occasione per informare il rappresentante del Governo e i colleghi qui presenti che alleanza nazionale ha presentato l'altro ieri una adeguata proposta di legge al fine di avviare un confronto e una base di lavoro in cui noi crediamo.

Con la presentazione di questa proposta di legge abbiamo voluto, per così dire, incitare il Governo e il Parlamento ad affrontare questo problema anche perché se esso verrà risolto non ci ritroveremo, in futuro, dinanzi a provvedimenti di questo genere, né ci troveremo a dover affrontare provvedimenti tampone capaci di risolvere questo o quel problema di questa o quella categoria della docenza universitaria, ma incapaci di offrire una soluzione completa.

Ciò detto, nell'esprimere il nostro consenso sul provvedimento in esame, colgo l'occasione per sollecitare il Governo a porre attenzione sul punto che da ultimo ho evidenziato.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Replica del Governo - A.C. 6226)

PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore, onorevole Castellani, rinuncia alla replica.

Ha facoltà di replicare il replicare il rappresentante del Governo.

LUCIANO GUERZONI, Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. Desidero anzitutto ringraziare il relatore Castellani che è

anche presidente dell'VIII Commissione nonché tutti i suoi componenti per la tempestività con cui si è proceduto all'esame del disegno di legge, al fine di convertire in legge il decreto in oggetto nei termini costituzionalmente previsti.

Non ho alcuna difficoltà a riconoscere la sensibilità dimostrata dall'opposizione, sia al Senato sia alla Camera, per il varo di questo provvedimento che — come ha già detto il presidente Castellani e come hanno rilevato gli onorevoli Palumbo e Napoli — ha l'obiettivo, che sarà immediatamente conseguito per l'efficacia del decreto-legge, di evitare il blocco delle procedure concorsuali. Si attuerà in tal modo una delle riforme, a mio avviso, più rilevanti di questa legislatura, approvata con una singolare e significativa convergenza in tutti i gruppi parlamentari.

La ragione per cui nel regolamento attuativo della legge n. 210, probabilmente forzando un po' dal punto di vista formale il dettato legislativo, si era prevista l'esclusione dall'elettorato passivo dei professori straordinari e degli associati e ricercatori non confermati, era anche finalizzata ad evitare l'insorgenza di un contenzioso sulle commissioni concorsuali. L'esperienza di questi decenni ha fatto spesso registrare procedimenti di ricusazione di commissari che si trovavano nella doppia veste di giudicanti per la procedura concorsuale e di sottoposti a giudizio per la procedura di conferma.

L'effetto del decreto-legge — mi è gradito sottolinearlo in questa Camera, proprio perché è un provvedimento sul quale si è realizzata al Senato un'ampia convergenza e mi auguro ciò avvenga anche in questa sede — è stato quello di realizzare una svolta che, senza enfasi, possiamo definire storica per la vicenda delle procedure concorsuali del sistema universitario italiano.

I bandi di concorso o, per essere più precisi, di valutazioni comparative, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 marzo, hanno prodotto, con le nuove procedure previste dalla legge n. 210, il risultato che al 9 luglio è stato possibile proclamare gli esiti delle votazioni. In

poco più di cento giorni — queste vicende in passato richiedevano anni di tempo — si è chiusa una procedura delicatissima e si è realizzato, soprattutto grazie all'intuizione della VII Commissione nella stesura della legge di riforma n. 210, il primo esperimento ufficiale di democrazia telematica in Europa, con un coinvolgimento di 43 mila elettori. Ciò è stato possibile perché il decreto-legge ha evitato il blocco delle procedure.

Sottolineo questo risultato perché non appartiene al Governo, ma al lavoro svolto dal Parlamento.

Intendo non lasciare senza risposta l'invito rivolto al Governo a farsi carico del problema più complessivo del riordino dello stato giuridico dei professori e ricercatori universitari, problema che è da tempo all'attenzione del Governo. Esprimo apprezzamento per il fatto che deputati del gruppo parlamentare di alleanza nazionale abbiano depositato una proposta di legge; anticipo che, accogliendo un'indicazione che è anche nel parere reso dalla VII Commissione sul documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo si riserva di presentare un collegato ordinamentale che abbia ad oggetto il riordino dello stato giuridico dei professori e ricercatori universitari, recependo, ovviamente, anche le proposte presentate e aprendo un confronto che spero possa dispiegarsi con l'approfondimento e la correttezza di rapporto ed il concorso di contributi che si è verificato per la riforma dei concorsi universitari e con la legge n. 210. Da un certo punto di vista il riordino dello stato giuridico è il necessario complemento della legge di riforma delle procedure di reclutamento.

In conclusione, confermo l'impegno del Governo ed auspico che quella convergenza che significativamente si è determinata nell'iter parlamentare di approvazione della riforma dei concorsi possa realizzarsi anche nell'affrontare — ha ragione l'onorevole Napoli — un tema delicatissimo come quello del riordino dello

stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari, che non possiamo più rinviare ulteriormente.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 4113 — Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 179, concernente effettuazione dei versamenti dovuti in base alle dichiarazioni relative all'anno 1998 senza applicazione di maggiorazione (approvato dal Senato) (6208) (ore 12,55).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 179, concernente effettuazione dei versamenti dovuti in base alle dichiarazioni relative all'anno 1998 senza applicazione di maggiorazione.

(Discussione sulle linee generali — A.C. 6208)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la VI Commissione (Finanze) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Brunale, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIOVANNI BRUNALE, *Relatore*. Signor Presidente, il decreto-legge al nostro esame per la necessaria conversione, approvato dal Senato, ha già sostanzialmente sviluppato i suoi effetti. Il provvedimento, infatti, composto da un unico articolo, consiste in una proroga di termini per l'effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive, comprese quelle unificate, dovuti in base alle dichiarazioni relative all'anno 1998: proroga al 30 giugno per tutti i contribuenti e al 20 luglio, invece, per i

contribuenti che svolgono attività per le quali risulta elaborato uno dei quarantacinque studi di settore recentemente approvati.

La proroga dispone la non applicazione della maggiorazione dello 0,40 per cento mensile, a titolo di interesse corrispettivo, prevista dalla normativa vigente per i ritardi di versamento rispetto alla data originariamente indicata del 21 giugno. Il decreto in esame, dunque, che porta la data dello scorso 17 giugno, si è reso necessario per rispondere ad effettive situazioni di difficoltà che la stessa relazione illustrativa del testo evidenzia, con particolare riguardo alle novità intervenute nel quadro normativo di riferimento, cioè gli studi di settore, e al ritardo con il quale è stato reso disponibile il *software* necessario alla loro applicazione, difficoltà di cui sappiamo essersi fatti interpreti i contribuenti a mezzo delle associazioni rappresentative dei professionisti del settore.

Mi preme tuttavia rilevare che, avendo già trattato lo scorso anno analogo provvedimento, perché analoga era la situazione che si era venuta a determinare, l'adozione della norma legislativa in questione, che si rende necessaria non già e non tanto allo scopo di stabilire il differimento dei termini di versamento, ma per sancire che il differimento avvenga senza l'applicazione della maggiorazione dello 0,40 per cento mensile sui ritardati versamenti, trae anche origine dal mancato rispetto da parte del Ministero delle finanze del termine del 15 febbraio, entro il quale si sarebbero dovuti pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* i nuovi modelli relativi alla dichiarazione unificata annuale, che invece sono stati pubblicati il 16 aprile scorso. Non c'è perciò alcun dubbio sull'urgenza ed utilità del provvedimento, che è finalizzato ad agevolare gli adempimenti dei contribuenti. Mi permetto però di sottolineare come il profondo modificarsi in questi anni del sistema fiscale esiga un'altrettanto profonda ed urgente opera di adeguamento e modernizzazione dell'amministrazione nelle sue varie articolazioni, in grado di aderire

con maggiore efficienza ed efficacia alla trasformazione, pena altrimenti il susseguirsi di ritardi cui porre rimedio di volta in volta per non penalizzare i cittadini contribuenti, le imprese e i professionisti che operano in questa materia.

Nel merito, il decreto in discussione poggia sulle norme generali di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti contenute nel decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 e sulle disposizioni adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 1999. Quest'ultimo decreto stabiliva che fossero differiti i termini delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni relative all'IRAP, comprese quelle unificate e, di conseguenza, anche dei relativi versamenti, la cui scadenza veniva fissata al 21 giugno 1999 e al 20 luglio successivo per i versamenti maggiorati dello 0,40 per cento mensile a titolo di interesse.

Il decreto-legge prevede, quindi, che quella maggiorazione non si applica a tutti i contribuenti, anche in relazione agli acconti dovuti, per i versamenti effettuati dal 22 giugno al 30 giugno 1999 e per i versamenti effettuati dal 22 giugno al 20 luglio 1999 per quei contribuenti che svolgono in forma individuale o associata attività per le quali risulta elaborato, come già detto, uno dei quarantacinque studi di settore approvati con il decreto del ministro delle finanze del 30 marzo 1999. Per contribuenti che esercitano attività in forma associata — la stessa relazione illustrativa lo esplicita — si intendono, oltre alle società di persone ed equiparate ai componenti delle stesse, ai collaboratori di impresa familiare e ai coniugi di azienda coniugale non gestita in forma societaria, anche i soggetti all'imposta sul reddito per le persone giuridiche; tali contribuenti potranno avvalersi della presente disposizione anche in riferimento alle dichiarazioni alle quali sono personalmente tenuti. La maggiorazione resta applicabile, invece, nei confronti dei contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore, nei confronti dei quali, però, operano le cause di esclusione o di inap-

plicabilità illustrate nei paragrafi 6.2 e 6.5 della circolare del Ministero delle finanze n. 110/E del 21 maggio 1999, così come restano fermi i termini di effettuazione dei versamenti ed i criteri per il calcolo degli interessi dovuti dai contribuenti che optano per il pagamento rateale delle imposte.

Si tratta, dunque, di un provvedimento di semplice lettura, a suo tempo sollecitato ed atteso dai contribuenti, i cui requisiti di urgenza sono ampiamente motivati e tali, comunque, da non comportare effetti negativi in termini di gettito, poiché gli interessi a carico dello Stato sui ritardati incassi ed il mancato versamento della maggiorazione dello 0,40 per cento sono compensati dal maggior gettito derivante dal differimento dei termini, che favorirà un più elevato grado di adeguamento dell'imponibile agli studi di settore.

Infine, devo evidenziare che l'osservazione del Comitato per la legislazione circa l'opportunità di richiamare esplicitamente all'articolo 1, comma 1, lettera a), le dichiarazioni indicate, riportando le disposizioni legislative di riferimento, non si è tradotta in una modifica del testo perché questo è stato ritenuto dalla Commissione già sufficientemente chiaro e, comunque, inclusivo delle stesse disposizioni di legge di riferimento. Del resto, la Commissione finanze della Camera ha esaminato e approvato senza alcuna modifica il testo assegnatole.

Per queste ragioni, e nella considerazione che l'esame del provvedimento non presenta difficoltà, ne chiedo l'approvazione e, quindi, la conversione in legge del decreto-legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FERDINANDO DE FRANCISCIS, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Conte. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO CONTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sia permesso di anticipare che il mio intervento è reso in rappresentanza dell'intero Polo della libertà.

Il disegno di legge n. 6208, già approvato dal Senato, reca la conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 179, concernente il differimento dei termini per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1998.

Il provvedimento, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa del suo testo originario, è finalizzato ad agevolare gli adempimenti dei contribuenti, essendo emersa al riguardo l'esistenza, per taluni casi, di effettive situazioni di disagio derivanti dalle recenti novità intervenute nel quadro normativo quali, ad esempio, l'applicazione dei cosiddetti studi di settore, nonché dal ritardo con il quale è stato reso disponibile il *software* necessario alla loro applicazione.

L'emanazione del citato decreto-legge, in realtà, trae origine dal fatto che il Ministero delle finanze, come peraltro era già avvenuto lo scorso anno, non è stato in grado di rispettare il termine del 15 febbraio, già stabilito dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 e, successivamente, confermato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, entro il quale dovevano essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* i nuovi modelli relativi alla dichiarazione unificata annuale. Va infatti ricordato che il modello cosiddetto unico è stato adottato con decreto del Ministero delle finanze il 1° aprile 1999 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 16 aprile scorso.

Va infatti ricordato che il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, adottato ai sensi dell'articolo 3 comma 136 della legge n. 662 del 1996, nel definire il regolamento recante la modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA, tra le altre cose, ha confermato il termine del 15 febbraio per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei modelli concernenti la dichiarazione dei redditi ai fini IRAP, demandandone

l'approvazione all'apposito decreto dirigenziale. Contemporaneamente, il decreto del Presidente della Repubblica ha abrogato le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 241 del 1997 vertenti sulla medesima materia.

L'adozione della normativa legislativa, in sostanza, si è resa necessaria non allo scopo di stabilire il differimento dei termini di versamento (in quanto ciò è possibile anche in via amministrativa, ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997), ma per provvedere al differimento senza applicazione della maggiorazione dello 0,40 per cento sui ritardati versamenti relativi alle denunce per il 1998, che siano effettuati entro il 30 giugno 1999, ovvero entro il 20 luglio 1999, qualora si tratti di dichiarazioni di contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati già approvati, con decreto del Ministero delle finanze del 30 marzo 1999 (e quindi, anche in questo caso, pochi giorni prima della scadenza ordinaria dei termini per effettuare i versamenti), i relativi studi di settore.

Lo stesso termine del 20 luglio è previsto anche per i soggetti titolari dei redditi derivanti da partecipazioni in società e imprese familiari, di cui all'articolo 5 del TUIR del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché in aziende coniugali non gestite in forma societaria che svolgano le medesime attività.

È opportuno osservare che, in base alle citate disposizioni del decreto legislativo n. 241 del 1997, come risultante dalle modifiche successivamente apportate, è stato adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (del 1° aprile 1999) che ha fissato nel 31 luglio 1999 il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'anno 1998 e nel 20 luglio il termine entro il quale dovevano essere effettuati i relativi versamenti. Lo slittamento dei termini era motivato nel preambolo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con riferimento alle numerose novità procedurali connesse in particolare alla nuova norma sull'assistenza fiscale, all'estensione dell'invio te-

lematico delle dichiarazioni, nonché al varo degli studi di settore che rendono opportuno ampliare i termini prevedendo l'insorgere di problemi che nel passato hanno determinato il susseguirsi di rinvii e di slittamenti a ridosso delle scadenze; posto che l'accavallarsi delle medesime scadenze complicherebbe il lavoro degli intermediari e degli uffici finanziari. Questo è quanto viene detto nelle relazioni.

Si può, quindi, rilevare che si sta consolidando una curiosa consuetudine, essendosi già verificata lo scorso anno una situazione analoga a quella che ha dato origine al decreto-legge in esame; per cui il Governo, appena pochi giorni prima della scadenza dei termini ordinari, accogliendo sia pure parzialmente le sollecitazioni e le insistenze che vengono — più che giustificate, peraltro — avanzate dai contribuenti, anche per il tramite dei professionisti che forniscono agli stessi l'assistenza ai fini dell'adempimento delle obbligazioni tributarie, prende atto del fatto di non essere in grado di rispettare a sua volta i termini previsti per l'adempimento di quanto di sua competenza provvedendo a concedere un limitato slittamento dei termini relativi ai versamenti. Infatti, in considerazione del ritardo con il quale il Ministero delle finanze aveva provveduto a definire i modelli per le dichiarazioni, allo scopo di limitare eventuali errori dei contribuenti in sede di dichiarazione di effettuazione dei relativi versamenti, fu adottato il decreto-legge n. 181 del 1998, convertito con la legge n. 271 del 1998, con il quale si dispose il differimento dei termini per i versamenti senza applicazione di maggiorazioni.

In sostanza, si verifica una situazione paradossale per cui le prescrizioni di legge stabilite in un provvedimento governativo quale è il citato decreto legislativo n. 322 del 1998, per quanto concerne la pubblicazione dei modelli delle dichiarazioni, vengono costantemente contraddette dallo stesso Governo a causa della confusione e delle incertezze circa il regime da applicare, generate dallo stesso esecutivo che, nella smania di apportare continue modifiche alla normativa fiscale, non è in

grado di gestire la materia, che evidentemente sfugge, prima ancora che ai disorientati contribuenti e agli stessi professionisti travolti dalla produttività incessante degli uffici ministeriali, che sfornano sempre nuovi provvedimenti di legge, regolamenti, decreti, circolari, agli stessi uffici. A questo punto, stante il fatto che ulteriori modifiche sono attese nei prossimi mesi e che nuove iniziative riformatrici vengono preannunciate dal prolifico ministro Visco, sembrerebbe più corretto intervenire direttamente sul decreto legislativo n. 322 facendo slittare in una misura ragionevole i termini entro il quale il Ministero deve provvedere alla definizione dei modelli delle dichiarazioni e, conseguentemente, quelli entro i quali i contribuenti devono adempiere alle loro obbligazioni tributarie.

In poche parole, e questo sarà oggetto di un ordine del giorno che noi presenteremo poiché ci siamo resi conto che ci sono scarse possibilità di modificare il decreto all'esame in questa Camera, noi riteniamo che sarebbe opportuno collegare direttamente la data di pubblicazione del modello unico sulla *Gazzetta Ufficiale* alla scadenza dei versamenti.

Per esempio, si potrebbe pensare ad un periodo, determinato in novanta giorni, in maniera da non ripetere ogni anno questa parodia di andare a convertire un decreto-legge perché il Governo non è in grado di mantenere i termini fissati in precedenti norme.

Tale scelta potrebbe evitare la deprecabile condizione di incertezza e confusione che si determina ogni anno, con tutto lo strascico di polemiche e contestazione, ponendo sia gli uffici sia i contribuenti in condizioni di maggiore tranquillità, senza comunque determinare ricadute rilevanti in termini di gettito.

Infine, si potrebbero ripristinare i termini attualmente previsti e soltanto nell'eventualità, che attualmente appare assai remota, che la normativa fiscale dovesse pervenire ad un apprezzabile stato di assestamento senza l'inserimento di continue e spesso traumatiche modifiche.

In questo modo si fornirebbe un significativo contributo anche alla qualità della legislazione, posto che appare ormai evidente che i termini previsti dalla normativa vigente non sono tali da trovare concreta attuazione.

Infine, si eviterebbe il ricorso ad un provvedimento d'urgenza la cui adozione si dovrebbe giustificare soltanto in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili, stante il fatto che le difficoltà emerse erano invece a tutti note e da tempo segnalate, e con particolare e meritoria sollecitudine dai commercialisti.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Replica del Governo - A.C. 6208)

PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore rinuncia alla replica.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

FERDINANDO DE FRANCISCIS, Sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, va rilevato che il decreto-legge, come già chiarito dal relatore, onorevole Brunale, ha già avuto la sua pratica attuazione. Va altresì precisato che, in via amministrativa, lo slittamento del termine può essere adottato senza alcun provvedimento legislativo. Si è reso indispensabile emanare il decreto-legge in considerazione dell'esclusione della sovrattassa prevista dalla normativa vigente.

Le recenti novità introdotte in materia di imposte sui redditi, nonché le ulteriori recentissime modifiche apportate ai criteri di determinazione della base imponibile ai fini IRAP, hanno reso necessario concedere ai contribuenti un termine adeguato per adempiere alle varie incombenze in materia di dichiarazione tributaria e relativi versamenti. A tal fine si è provveduto attraverso l'emanazione del decreto-legge in esame, che rappresenta l'unico strumento legislativo in grado di raggiungere lo scopo, anche in considerazione del

fatto che i termini per effettuare i versamenti fissati al 21 giugno 1999 erano di imminente scadenza.

Al riguardo, va rilevato che l'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997 prevede che i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi possono essere modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tuttavia, e qui ribadisco, in caso di differimento dei termini di versamento, alle somme da versare va applicata una maggiorazione pari allo 0,40 per cento mensile a titolo di interessi con esclusione al massimo dei primi venti giorni.

Con l'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 1999, sono stati differiti i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP e dei relativi versamenti, anche in questo caso tenuto conto delle novità procedurali connesse in particolare con le nuove norme sull'assistenza fiscale, con l'estensione dell'invio telematico delle dichiarazioni, nonché con il varo degli studi di settore. Per effetto di tale differimento, i versamenti potevano essere effettuati dal 1° maggio al 21 giugno 1999 senza alcuna maggiorazione e dal 22 giugno al 20 luglio 1999 con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interessi.

Tuttavia, per consentire ai contribuenti ed agli intermediari di effettuare gli adempimenti richiesti entro termini congrui, con il decreto-legge in esame viene stabilita la non applicazione della maggiorazione degli interessi dello 0,40 per cento per talune categorie di contribuenti, così come precisato dal relatore. Restano invece confermati i termini fissati per i pagamenti ed i criteri per il calcolo degli interessi dovuti dai contribuenti che optano per il pagamento rateale delle somme risultanti dal modello unico 1999 e dalla prima rata di acconto del 1999. Questo in sintesi il contenuto del decreto-legge all'esame dell'Assemblea: il provvedimento appare connotato da necessità ed urgenza, risponde a sicura utilità per il contribuente e non comporta alcuna contrazione delle entrate tributarie dello

Stato; è stato peraltro emanato in accoglimento di sollecitazioni avanzate al riguardo da alcune categorie professionali.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di modificazione degli articoli 126, 126-bis, 126-ter, 127-ter del regolamento (disposizioni riguardanti la Commissione politiche dell'Unione europea, l'esame del disegno di legge comunitaria e della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, nonché le procedure informative presso le Commissioni su materie attinenti alle attribuzioni e all'attività dell'Unione europea) (Doc. II, n. 42) (ore 13,15).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di modificazione degli articoli 126, 126-bis, 126-ter, 127-ter del Regolamento (disposizioni riguardanti la Commissione politiche dell'Unione europea, l'esame del disegno di legge comunitaria e della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, nonché le procedure informative presso le Commissioni su materie attinenti alle attribuzioni e all'attività dell'Unione europea).

(Contingentamento tempi discussione generale - Doc. II, n. 42)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

richiami al regolamento: 5 minuti;

interventi a titolo personale: 45 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per ciascun deputato);

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 3 ore e 50 minuti, è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 36 minuti;

forza Italia: 35 minuti;

alleanza nazionale: 34 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 33 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 32 minuti;

comunista: 30 minuti;

i democratici-l'Ulivo: 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 1 ora, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

rinnovamento italiano popolari d'Europa: 12 minuti; UDEUR: 11 minuti; verdi: 9 minuti; CCD: 8 minuti; rifondazione comunista: 8 minuti; socialisti democratici italiani: 5 minuti; federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; minoranze linguistiche: 2 minuti; patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 2 minuti.

(Discussione sulle linee generali - Doc. II, n. 42)

PRESIDENTE. Ricordo che, a norma dell'articolo 16, comma 3-bis, del regolamento, nel corso della discussione ciascun deputato potrà presentare una sola proposta di principi e criteri direttivi per la riformulazione del testo della Giunta. Le proposte di principi e criteri direttivi saranno esaminate ai sensi dell'articolo 16, commi 3-bis e 3-ter.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Lembo.

ALBERTO LEMBO, *Relatore*. Signor Presidente, l'argomento in esame è molto tecnico: si tratta di una serie di modifiche ad articoli del regolamento, in parte marginali, ma in qualche caso sostanziali ed incisive, per dare un ruolo adeguato alla XIV Commissione nei suoi rapporti con le altre Commissioni di merito.

Per tale motivo, chiedo alla Presidenza l'autorizzazione a pubblicare in calce al resoconto stenografico della seduta odierna il testo della mia relazione.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, onorevole Lembo.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Ruberti. Ne ha facoltà.

ANTONIO RUBERTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa modifica del regolamento è un passo ulteriore nel processo di ristrutturazione dei compiti della Commissione per le politiche dell'Unione europea avviata sin dalla prima fase di questa legislatura.

Si tratta di un processo che trae origine da una accresciuta sensibilità rispetto all'appartenenza del nostro paese all'Unione ed è coerente con la crescita del ruolo dei parlamentari nazionali nel quadro istituzionale europeo.

È una crescita sancita, sul piano europeo, dal nuovo trattato di Amsterdam, che attraverso uno specifico protocollo assegna un ruolo definito ai parlamentari nazionali. Non è un caso che, all'ordine del giorno dell'organismo collettivo delle Commissioni specializzate dei vari Parlamenti nazionali — COSAC — c'è la modifica del regolamento e la nostra Commissione ha elaborato e trasmesso una impegnativa proposta.

La crescita sul piano nazionale è sancita dalle modifiche introdotte nel quadro normativo che regola il rapporto tra Parlamento e Governo, attraverso una incisiva definizione di procedure e meccanismi.

In definitiva, le modifiche che andiamo facendo sono collegate al processo più generale di crescita della partecipazione dei Parlamenti nazionali all'attività nor-

mativa dell'Unione sul piano europeo e su quello nazionale.

Passando a considerare le specifiche modifiche che ora si propongono, desidero anzitutto ringraziare il relatore e la Giunta per l'attenzione e l'impegno dedicato all'esame della proposta che ho presentato.

Due, come ha chiarito il relatore, i punti di innovazione: completamento della trasformazione della precedente Commissione speciale in Commissione permanente, attraverso il riconoscimento in particolare della possibilità di intervenire in sede legislativa e redigente; introduzione di una sessione comunitaria, raccogliendo una indicazione positiva manifestata da tutti i gruppi in occasione dell'esame delle ultime leggi comunitarie.

Desidero perciò dare atto del sostanziale accoglimento dei punti essenziali della mia proposta di modifica del regolamento. Desidero pure riconoscere le buone ragioni dell'attenzione della Giunta e del relatore al mantenimento di quell'equilibrio tra le Commissioni di merito e la XIV Commissione che è essenziale per la qualità e l'efficacia dell'azione legislativa e che peraltro ha sempre ispirato e ispira l'indirizzo di lavoro della XIV Commissione.

Su due soli punti particolari mi permetto di suggerire la possibilità di un'ulteriore riflessione.

Il primo riguarda la non definizione di un vincolo temporale per incardinare nel programma dell'Assemblea la sessione comunitaria. Mi rendo conto della preoccupazione di non irrigidire la programmazione dei lavori, tuttavia devo confermare che un vincolo, eventualmente più lasco di quello proposto, garantirebbe il mantenimento della puntualità e regolarità del recepimento delle direttive, che, come è ben noto, ha una storia non brillante di rinvii e di ritardi.

La seconda osservazione, che mi appare più importante, è la riformulazione del comma 3, dell'articolo 126-ter in cui viene mantenuta come motivo per respingere gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni solo la compatibilità con

la normativa comunitaria, sopprimendo il criterio delle esigenze di coordinamento generale.

L'esperienza delle tre ultime comunitarie ha mostrato l'utilità di questo criterio e la sua applicazione equilibrata e prudente, come sempre deve essere l'applicazione delle norme regolamentari, non ha sollevato né questioni né contrasti. A me sembra che il mantenimento di questo criterio sia utile per trattare quegli emendamenti che, pur non violando in modo puntuale la normativa comunitaria e pur non potendo essere considerati in senso stretto inammissibili, non rispettano il carattere specifico della legge comunitaria, che è strumento specializzato per l'inserimento delle direttive comunitarie nel quadro legislativo nazionale.

Per queste ragioni ho presentato un principio emendativo, perché sulla questione possa venire esercitata una riflessione da parte della Giunta per il regolamento.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Replica del relatore — Doc. II, n. 42)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore.

ALBERTO LEMBO, *Relatore*. Signor Presidente, prendo atto di quanto ha affermato il presidente Ruberti. Sappiamo che esiste un principio emendativo che è in fase di formulazione e verrà esaminato con attenzione dalla Giunta per il regolamento, al fine di recepire al meglio lo spirito della proposta del presidente Ruberti. Tuttavia, non manca qualche preoccupazione dovuta al fatto che, se si espandono poteri e competenze di un organismo, altri possono avere qualche motivo per eccepire. Si tratta di trovare un punto di equilibrio, tenendo conto che è il primo, nella ripartizione dei compiti.

Probabilmente, andando avanti con i lavori e verificando la portata delle inno-

vazioni a regime, si potrà compiere qualche ulteriore passo. Comunque, ne terremo sicuramente conto e, per quello che mi riguarda, non solo come componente della Giunta per il regolamento, ma anche come componente della XIV Commissione, sicuramente metterò tutto il mio impegno perché questa Commissione sia effettivamente, pur nella sua specialità, una Commissione di merito a pieno titolo e, quindi, possa porsi in un dialogo costruttivo con le altre.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge Caveri; Niccolini ed altri; Di Bisceglie ed altri; Fontanini e Bosco: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (229-3730-3826-3935) (ore 13,25).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Caveri; Niccolini ed altri; Di Bisceglie ed altri; Fontanini e Bosco: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

(Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 229)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore per la maggioranza: 20 minuti;

relatore di minoranza: 15 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 25 minuti (con il limite massimo di 18 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 6 ore e 20 minuti, è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 1 ora e 24 minuti;

forza Italia: 1 ora e 5 minuti;

alleanza nazionale: 1 ora e 1 minuto;

popolari e democratici-l'Ulivo: 49 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 47 minuti;

comunista: 37 minuti;

i democratici-l'Ulivo: 37 minuti;

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 1 ora e 25 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

rinnovamento italiano popolari d'Europa: 16 minuti; UDEUR: 15 minuti; verdi: 13 minuti; CCD: 11 minuti; rifondazione comunista: 11 minuti; socialisti democratici italiani: 8 minuti; federalisti liberaldemocratici repubblicani: 5 minuti; minoranze linguistiche: 3 minuti; patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

***(Discussione sulle linee generali
— A.C. 229)***

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare di forza Italia ne ha chiesto l'ampliamento, senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore per la maggioranza, onorevole Maselli.

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, colleghi, giunge oggi davanti all'Assemblea la terza proposta di legge di origine parlamentare riguardante le minoranze linguistiche storiche del nostro paese.

Essa ha cominciato il suo iter in Commissione nel gennaio del 1997, appaiata alle altre due riguardanti una modifica dello statuto della regione Trentino-Alto Adige a favore dei ladini ed una legge quadro sulle minoranze linguistiche storiche in Italia. Aggiungo l'aggettivo « storico », perché questo complesso di leggi non riguarda gli immigrati stranieri nel nostro paese, ma solo cittadini italiani appartenenti a ceppi linguistici diversi dall'italiano.

Quando, nell'aprile del 1997, divenni relatore delle tre proposte, chiesi alla Commissione, contro il parere dell'onorevole Di Bisceglie, di disabbinare quella riguardante gli sloveni dalla legge quadro, per permettere ad entrambe un iter più regolare (forse aveva ragione Di Bisceglie!). La stessa legge quadro sulle minoranze è stata approvata da questa Camera il 7 giugno 1998 e oggi ha superato indenne il vaglio della I e della VII Commissione del Senato e sta per essere esaminata dall'Assemblea. Identica sorte ha avuto la legge costituzionale riguardante i ladini, anche se si tratta solo della prima approvazione.

La presente legge giunge, pertanto, con gravi ritardi, dovuti da un lato alla volontà del Comitato ristretto di ascoltare tutti gli interessati, tenendo conto delle varie opinioni, come si vedrà durante la discussione dei numerosi emendamenti che il relatore intende presentare, in uno spirito distensivo, al Comitato dei nove.

In gran parte, però, il ritardo è dovuto all'enorme mole di lavoro che, soprattutto dopo il fallimento della Commissione bicamerale, ha investito la I Commissione, rallentando l'iter di leggi, pur importanti come questa o come quella sulla libertà religiosa, di cui pure sono relatore.

La calendarizzazione in Assemblea fu perciò richiesta dal relatore nel mese di febbraio per porre la legge in condizioni di essere discussa.

Un inizio di ostruzionismo ha rallentato ulteriormente questo iter per cui, mentre mi dispiace molto che non sia stato possibile alla Commissione mettere in discussione tutti gli emendamenti, com-

presi quelli del relatore, capisco le ragioni per cui oggi ci troviamo ad affrontare questa discussione, che peraltro giunge a due anni e sette mesi dall'inizio dell'iter parlamentare.

Chiedo scusa per questa lunga premessa, necessaria per capire l'*animus* del relatore e per sgombrare il campo da interpretazioni di natura diversa.

L'accento da me fatto alla legge quadro fa sorgere spontanea una domanda: se esiste una legge di prossima approvazione riguardante tutte le minoranze storiche stanziali del nostro paese, perché fare per il gruppo linguistico sloveno una legge particolare? Non potrebbero bastare le tutele previste per tutti i ceppi linguistici non italici presenti nel nostro paese? Mentre quella legge costituisce certamente un quadro di riferimento valido in tutto il paese, esistono gruppi linguistici qualificati nelle regioni a statuto speciale che godono di particolari diritti.

La X norma transitoria della Costituzione, approvata molto prima che Trieste tornasse all'Italia (nel 1954), non lascia dubbi sul dovere di una particolare tutela delle minoranze linguistiche della regione Friuli-Venezia Giulia. La legge che presentiamo in questo momento non si sovrappone dunque alla legge quadro, ma la integra e l'accompagna.

Cercherò in seguito di far notare le somiglianze e le differenze.

Il comitato paritetico, presentato all'articolo 3 e per la cui pariteticità si è tenuto in gran conto il parere degli enti friuliani e giuliani interpellati, è istituito *en pendant* con quelli riguardanti i francesi della Valle d'Aosta, i tedeschi e i ladini dell'Alto Adige, e per offrire *in loco* uno strumento di valutazione che permetta il raggiungimento di una tabella equa che includa gli aventi diritto.

Rispondendo ad un'osservazione di un collega da me molto stimato e delle cui valutazioni sono abituato a tener conto, l'onorevole Anedda, tengo a ribadire che, a parer mio, l'esistenza delle minoranze linguistiche alpine costituisce una ricchezza per il paese perché sono un ponte

tra il nostro paese e il mondo mitteleuropeo e balcanico, oltre che francese.

MARCO BOATO. A cui si aggiungono i mocheni e i cimbri del Trentino.

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. Certo. Gli sloveni, uno dei popoli più piccoli della componente slava della penisola balcanica, hanno una nobile tradizione che si rifà al grande predicatore Primuz Trubar, formatosi alla scuola del vescovo umanista Pietro Bonomo di Trieste e poi riformatore protestante alla corte del duca di Wuttemberg. A lui si fa risalire la nascita di una letteratura slovena, che ha poi trovato nell'800 espressione poetica in France Presceren, legato da una parte ai fratelli Schlegel e, dall'altra, riecheggiante molto — guardate caso — Petrarca e Dante.

La ristrutturazione scientifica della lingua slovena si deve poi all'imperial regio governo austriaco che nel tardo ottocento dava alla lingua la sua struttura organica. Qui si deve sciogliere, una volta per tutte, un nodo che ha impedito finora la parificazione delle situazioni dei parlanti slavo nella regione Friuli-Venezia Giulia. È il nodo degli abitanti delle valli del Friuli appartenenti per lunghi secoli alla gloriosa repubblica veneta, il cui idioma si è sviluppato forzatamente in modo diverso dalla lingua di centri cittadini, come Lubiana o Maribor. Un dibattito tra dotti ha finora impedito un'omogeneizzazione: si tratta di sloveni o di parlanti un'altra lingua slava?

Da sempre i monti e le differenze di Stato rallentano le evoluzioni linguistiche, conservando forme più arcaiche da cui, però, la lingua si è evoluta. A parere nostro, questa è la storia delle valli del Friuli orientale, dove deve essere permessa l'acquisizione della lingua slovena, senza però perdere la forza della tradizione linguistica e culturale locale. Si può affermare che gli studiosi di sloveno dovranno venire qui per trovare le radici della propria cultura.

Per questi motivi, fin dal primo articolo, la legge vuole parificare i diritti delle valli friulane con quelli di cui godono già — per effetto di trattati internazionali, come il *memorandum* di Londra e, soprattutto, il trattato di Osimo — i cittadini italiani di lingua slovena delle province di Gorizia e di Trieste.

L'inserimento della minoranza tedesca della val Canale — articolo 5 — tende a non far dimenticare i diritti di questa minoranza che agisce in un regime di plurilinguismo per la presenza significativa nella zona di parlanti sloveno, tedesco, friulano ed italiano. Le iniziative di alcuni sindaci vanno in questa direzione e confermano l'importanza nodale del Friuli-Venezia Giulia tra le popolazioni europee, in seguito anche alla funzione storica del patriarcato di Aquileia-Grado tra le genti dell'Europa centrale, facendo parte, dopo Ottone I, del Regno di Germania.

Il relatore si rende conto della delicatezza della materia di cui ci stiamo occupando. Essa si inserisce in un tessuto di avvenimenti drammatici svoltisi dall'inizio del secolo e acuitisi con la prima guerra mondiale, gli eventi tra le due guerre, la seconda guerra mondiale ed il dopoguerra, in cui italiani e sloveni hanno molto sofferto in quelle zone.

L'articolo 6, prevedendo un testo unico che raccolga le diverse norme di legge di tutela e le armonizzi nell'attuale, è un tentativo di toccare il meno possibile un tessuto ancora delicato. Il relatore prevede di proporre modifiche al testo presentato che, non riducendo i diritti della minoranza, tengano conto delle riserve dei diritti della maggioranza. Non può, però, accettare il facile consiglio di *quieta non movere*, perché sotto le acque stagnanti si celano sempre torbidi mulinelli e gorgi infidi, come mostra anche la situazione della penisola balcanica in questi giorni.

Desidero aggiungere una parola sui documenti internazionali che abbiamo tenuto presenti e che sono citati nell'articolo 2. Crediamo che nei confronti di questa minoranza, storicamente così importante, sia utile non soltanto applicare quelle misure minime contenute nella

convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995 e ratificata ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302, ma anche a quelli più cogenti della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 e recepita dal Consiglio dei ministri nel 1994.

Passando ad un rapido esame del testo proposto — data l'ora, vi ricordo che ho già fatto questo esempio nella relazione — e, laddove è possibile, degli emendamenti che il relatore ha già in mente, dirò che l'articolo 7 permette il cambiamento dei cognomi già italianizzati e l'uso, per persone ed enti, di nomi sloveni e di scritti in grafia slovena. Si tratta di norme poco differenti da quelle previste nell'articolo 11 della legge-quadro, con alcune precisazioni di carattere specifico.

L'articolo 8 prevede rapporti anche in lingua slovena tra cittadini e pubblici uffici. Al riguardo, preannuncio che presenterò alcuni emendamenti all'attuale testo per permettere che gli uffici a disposizione di parlanti sloveno possano essere consorziati per diminuire le spese, riaffermando il carattere ufficiale della lingua italiana.

Si tratta di materia presente nell'articolo 9 della legge-quadro. L'articolo 9 del testo in esame — come vedete, la numerazione corrisponde — tratta dell'uso della lingua slovena in assemblee pubbliche della zona e ricalca l'articolo 7 della legge-quadro. Anche a questo proposito il relatore ha affrontato alcuni emendamenti.

L'articolo 10 presenta disposizioni più particolareggiate sulla toponomastica rispetto al corrispondente articolo della legge-quadro.

Gli articoli 11, 12, 13 e 14 riguardano l'insegnamento in lingua slovena ed a questo proposito saranno proposti congiuntamente dal relatore e dal Governo emendamenti volti ad adeguare le disposizioni qui presenti al nuovo ordinamento sull'autonomia scolastica: la lunghezza dell'iter del provvedimento ci obbliga a

queste modifiche, perché chiaramente dopo due anni le normative sono cambiate.

Siamo persuasi della particolare importanza e difficoltà dell'articolo 15 sull'istruzione musicale, che tiene conto del particolare valore della cultura musicale sviluppata sia dalla maggioranza italiana sia dalla minoranza slovena e tale da costituire polo di attrazione per le genti iugoslave. Anche a questo proposito è previsto un emendamento del relatore.

Gli articoli da 16 a 25 riguardano norme generali: attività sportive, rapporto con la Slovenia, teatro stabile.

L'articolo 20, per il quale prevedo un altro emendamento, stabilisce che in alcuni edifici di Trieste e Gorizia si svolgano attività culturali in lingua slovena e in altri vi sia un uso bilingue che favorisca l'incontro e lo sviluppo delle due comunità.

L'articolo 26 prevede norme per l'adeguamento del territorio interessato dalla presente legge alle esigenze che nel futuro potranno presentarsi.

Gli articoli 27 e 28 presentano l'eventualità di più favorevoli disposizioni in materia elettorale (ne è in corso la quantificazione finanziaria).

Mi scuso per questa analisi un po' noiosa, ma che voleva dar conto anche della disponibilità al dialogo da parte del relatore, cui si aggiunge una particolare vicinanza del Governo, manifestatasi finora attraverso l'azione del ministro Bellillo, dei sottosegretari Montecchi e Rocchi e dei sottosegretari *pro tempore* Fassino e Ranieri, oltre che delle autorità locali (regionali, provinciali e comunali).

Vorrei anche ringraziare le diocesi della zona per il duro lavoro compiuto nell'utilizzazione delle lingue parlate dai fedeli.

Abbiamo l'occasione di trasformare quella che potrebbe essere una nuova polveriera balcanica in un luogo di incontro dove si realizzino i sogni mazziniani di Europa dei popoli e la visione realistica ed aperta del conte Sforza e di Leonida Bissolati, che nel 1918 vedeva il ruolo dell'Italia come cerniera tra i popoli bal-

canici e danubiani e le grandi potenze mediterranee. Questa regione, il Friuli-Venezia Giulia, dove sono compresenti, nel quadro di una precisa vocazione di italianità, le principali lingue della parte centro-orientale dell'arco alpino (ceppo ladino, tedesco, sloveno e naturalmente italiano), saprà migliorare ed applicare questa legge che offriamo come occasione di lavoro e di pace (*Applausi dei deputati dei gruppi dei democratici di sinistra-l'Ulivo, comunista e misto-verdi-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, onorevole Menia.

ROBERTO MENIA, Relatore di minoranza. Signor Presidente, il mio sarà totalmente un controcanto rispetto a quanto ha affermato poc'anzi il relatore Maselli.

Parto da una premessa che ritengo doverosa. Questa discussione nasce male sotto diversi profili, innanzitutto perché siamo arrivati ad una calendarizzazione che è opera di una forzatura del Presidente di questa Camera.

In Commissione siamo riusciti ad esaminare e a votare solo tre articoli dei ventotto di cui si compone il provvedimento. Lo si è voluto portare all'esame dell'Assemblea, nonostante non fossero stati ancora affrontati e risolti i nodi, numerosi e notevoli, che l'argomento in questione pone. Lo si è voluto perché si erano verificati due precedenti significativi.

Il primo riguarda la risoluzione che il Parlamento sloveno ha adottato alcuni mesi fa e che si è permesso di farci avere. In questa risoluzione si mette in mora la Repubblica italiana e vi si afferma che siamo autori di ritardi decennali nei confronti della tutela degli sloveni; si auspica che la Repubblica italiana approvi, nel corso di questa legislatura, la legge di tutela globale della minoranza slovena, la quale, da decenni, attende l'adempimento degli impegni assunti; aggiunge, con arroganza, che con l'approvazione della legge di tutela si porrebbe fine ad un importante problema finora irri-

soltanto di non poco peso nei rapporti reciproci (lasciando chiaramente intendere il significato di queste parole). Penso che se questo Parlamento avesse avuto un minimo di dignità nazionale in più, avrebbe respinto al mittente questa risoluzione e non sarebbe andato, come ha invece fatto il Presidente della Camera, Violante, a correre dietro le proteste, arroganti e proterve, degli sloveni di oltre confine per poi imprimere un'accelerazione al provvedimento in Commissione e per portarlo all'esame dell'Assemblea quando non era ancora stato esaminato abbastanza.

Non si tratta, in questo caso, di questioni internazionali; non si tratta di questioni per le quali l'Italia debba chinare la schiena di fronte alle richieste dei nostri vicini di casa. Si tratta, innanzitutto, di un affare interno che risolveremo noi, nell'autonomia del nostro Parlamento, in base a quei principi di civiltà che hanno, da sempre, fatto grande il nostro popolo e la nostra nazione.

Va detto innanzitutto che è totalmente falso quanto affermato a proposito della mancata tutela degli sloveni. Esistono più di 200 norme che, a vario titolo, regolamentano e tutelano la minoranza slovena: è per questo che forse l'unico suggerimento che l'onorevole Maselli ha voluto accogliere è stato quello della ricezione, in un testo unico, delle norme vigenti in materia.

Inoltre, vorrei ricordare ai colleghi che la minoranza slovena dispone di una miriade di associazioni, circoli, gruppi e centri culturali lautamente finanziati dallo Stato, dalla regione, dalla provincia e dai comuni. Si possono citare, tra gli altri: una biblioteca nazionale e una libreria, quindici sindacati ed associazioni varie, ventiquattro associazioni culturali e di categoria, otto enti teatrali e istituzioni per lo spettacolo, settanta circoli e gruppi minori, trentuno gruppi sportivi. Essa possiede edifici, che sono sede di manifestazioni artistiche e culturali, quotidiani, periodici e riviste, agenzie di informazioni — per complessive quindici pubblicazioni — ed è quotidianamente presente con

programmi radio-TV in lingua slovena trasmessi dalla sede regionale slovena della RAI. Ha un proprio ordine dei giornalisti ed un'associazione della stampa. Tutto questo è reso possibile grazie al finanziamento triennale di 24 miliardi di lire che la Repubblica italiana eroga a favore della minoranza slovena (come si sa, visto che tale finanziamento viene approvato, ogni anno, in sede di esame dei documenti di bilancio). Pertanto, è totalmente falso che gli sloveni non sarebbero tutelati, come qualcuno afferma.

Inoltre, a questo elenco potrei affiancare anche il lungo elenco di scuole statali con lingua ed insegnamento sloveno, pagate dal contribuente italiano. È opportuno sapere che una scuola della provincia di Trieste si chiama « 1° maggio 1945 », che corrisponde alla data della discesa dei titini a Trieste.

Detto questo, mi si consenta di chiarire perché ci dichiariamo completamente contrari all'approvazione di questo provvedimento, che ferisce gli italiani e l'italianità delle zone del confine orientale. Siamo contrari perché si tratta di un provvedimento che prescinde da qualsiasi riferimento oggettivo. Ricordo che la provincia di Trieste è molto piccola, perché ha perso gran parte del suo territorio con la fine della guerra. La provincia di Trieste è composta dal comune capoluogo che ha il 92 per cento degli abitanti, più cinque comuni. Di questi comuni quattro sono arroccati sull'altopiano carsico e in essi vige da cinquant'anni il bilinguismo integrale (toponomastica bilingue, documenti bilingui). I cittadini italiani di lingua italiana, ad esempio, non hanno diritto ad avere una carta d'identità in italiano, così come ha ognuno di noi. Occorre sapere che il comune di San Dorligo della Valle (uno dei quattro comuni che ho citato: San Dorligo, Monrupino, Duino-Aurisina e Sgonico ha bandito un concorso per affossatore per il quale è obbligatoria la conoscenza della lingua slovena. Io dubito che per sotterrare i morti sia obbligatorio conoscere la lingua slovena!